

Allegato “A” al n. 36561/18252 di Repertorio

STATUTO DELLA “Fondazione Fracta Limina ETS”

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“Fondazione Fracta Limina ETS”

(di seguito la “**Fondazione**”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare la Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita delle persone disabili e specificatamente dei soggetti autistici e con disabilità intellettive (di seguito anche i “Beneficiari”) riconoscendo la definizione ufficiale di Autismo o delle classificazioni internazionali e nazionali, in particolare, con riferimento alle Linee Guida Ministeriali e promuovendo tipologie di trattamento ed una presa in carico coerente con tali definizioni e con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), c), d), h), p) e u) del D.Lgs 117/2017:

- creare, promuovere e gestire strutture qualificate e specifiche, anche con l’obiettivo della residenzialità, temporanea o permanente, delle persone autistiche, nel rispetto della soggettività di ciascun assistito e valorizzandone le possibilità comunicative ed umane;
- offrire assistenza sociale e socio-sanitaria riabilitativa a persone autistiche o affette da disturbi generalizzati dello sviluppo ai sensi della L. 328/2000 e della legge 112/2016;
- favorire la creazione di fondi speciali ai sensi della L. 112/2016 a favore delle persone disabili e specificatamente dei soggetti autistici aventi quale finalità

esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave;

- costituire delle “doti di residenza” finalizzate ad integrare, anche in periodi temporanei e definiti, le risorse effettivamente disponibili per sostenere la permanenza all'interno delle strutture sia diurne che residenziali delle persone disabili e specificatamente dei soggetti autistici;
- collaborare con altri enti e/o sostenere progetti di enti e istituzioni senza scopo di lucro, a beneficio di soggetti autistici;
- promuovere, svolgere e sostenere attività di ricerca scientifica ai sensi del DPR 135/05 nel campo dell'autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo;
- promuovere e svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la formazione di educatori ed operatori nell'ambito dell'autismo;
- accompagnare le persone autistiche, tramite il supporto di operatori specializzati, in percorsi di avviamento al lavoro.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;

- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Mezzi di finanziamento

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Partecipanti

6.1 Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, per le ragioni di seguito elencate in via tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, determinata a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

6.4 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) l'Organo di Controllo.

7.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) sei membri a vita nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo;
- b) un membro di diritto nella persona del legale rappresentante pro tempore della Cooperativa Sociale Fabula Onlus;
- c) due membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti quando costituita ai sensi dell'art. 12.

8.3 I membri del Consiglio di Amministrazione scelti dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 8.2, lett. c), durano in carica per tre esercizi e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

8.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere a vita, il Consiglio di Amministrazione procederà a maggioranza dei voti dei suoi componenti alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica per tre esercizi, fino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato dall'Assemblea dei Partecipanti il Consiglio di Amministrazione procederà a tempestivamente a richiedere all'Assemblea di provvedere alla nomina del nuovo membro che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

8.5 Almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguati requisiti di professionalità, da intendersi quali comprovate competenze ed esperienze maturate in ambito manageriale, amministrativo, economico, giuridico o finanziario, coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione.

8.6 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) decide le modalità di gestione ed investimento del patrimonio proprio e del patrimonio affidato;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) redige e approva annualmente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo, stabilendo se sia monocratico o collegiale;
- j) nomina il Segretario scegliendolo non tra i propri componenti, determinandone le funzioni e il compenso;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente, scegliendolo tra i membri nominati dai Fondatori e il Vice Presidente;
- l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- n) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- r) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

9.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

10.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. È nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri nominati dai Fondatori.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

11.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 12

Assemblea dei Partecipanti

12.1. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti nominati ai sensi dell'articolo 6.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, il Presidente della Fondazione o almeno un quinto dei Partecipanti o l'Organo di Controllo e in ogni caso almeno una volta l'anno.

12.2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa alla prima riunione.

12.3. Alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

12.4. L'Assemblea dei Partecipanti esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

12.5. Alle riunioni dell'Assemblea può prendere parte, senza diritto di voto il Segretario generale.

12.6. Il verbale delle riunioni del Collegio è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente.

Articolo 13

Segretario

13.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione.

A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

13.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

13.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Articolo 14

Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

14.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono

essere riconfermati.

14.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 10 in quanto compatibile.

14.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 e depositato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel termine previsto dalla normativa vigente.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Norme applicabili

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli